

L'Esecutivo della Società della Salute di Firenze

PREMESSO CHE:

- con Deliberazioni C.C. n. 919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato Società della Salute di Firenze;

- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del Consorzio, con Deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo

PRESO ATTO:

- della Raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R 19 del 15 settembre 1999 che fissa i principi generali ai quali deve essere informata la mediazione in materia penale oltre che il fondamento giuridico, le modalità di raccordo dei servizi di mediazione con la giustizia penale e il corretto funzionamento degli stessi servizi di mediazione;

- del d.P.R. n.448/1988, contenente "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e in particolare: a) dell'art.9 co.2 che prevede, nell'ambito dell'attività di accertamento della personalità del minorenne la possibilità, per il pubblico ministero e per il giudice di assumere sempre "informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità"; b) dell'art.28 co.2, che prevede, nel corso della sospensione del processo nell'ambito della valutazione relativa alla messa alla prova la possibilità per il giudice di "impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato";

- del Dlgs 274/2000 contenente "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace" e in particolare dell'art.29 co.4 che prevede la possibilità per il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, di promuovere la conciliazione tra le parti, potendosi avvalere anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio e dell'art.35 relativo all'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

- del documento elaborato dalla Commissione Nazionale Consultiva e di coordinamento per i rapporti tra il Ministero della Giustizia, le Regioni, gli Enti Locali e il Volontariato dal titolo "L'attività di Mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo" approvato in sede politica il 30 novembre 1999, che risponde all'obiettivo di promuovere l'attività di mediazione penale e di fornire orientamenti condivisi e unitari in merito alle modalità di attuazione.

- del documento elaborato dal Ministero della Giustizia dal titolo "Mediazione e giustizia riparatoria nel sistema penale italiano" in occasione del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo dell'aprile 2000, contenente le linee guida e gli obiettivi ai quali deve essere improntata la Mediazione Penale in ambito minorile.

- del Piano d'Azione Diritti dei Minori, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.238 del 23 dicembre 2003, dove al capitolo 7 (pag.21) si prevede a livello sperimentale la Mediazione Penale Minorile, "per giungere ad un'ottica riparativa e riconciliativa";

- del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Firenze, l'Azienda Sanitaria Locale di Firenze, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze e il Centro di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, sottoscritto in data 22/12/03 e successivamente approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n.157/85 del 16.03.2004;

- del punto n.8 del sopra menzionato Protocollo d'Intesa ove si prevede, nell'ambito penale, in collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, l'organizzazione di un servizio di mediazione penale atto ad elaborare il significato dell'esperienza processuale e favorire un

integrazione di tutti i servizi territoriali e di tutte le risorse necessarie (pubbliche e private) sui progetti di messa alla prova, con particolare attenzione alle finalità di cui all'art.28, c.2, ultimo inciso DPR n.448 del 22.09.1988;

CONSIDERATO CHE:

sin dal 2001 la Regione Toscana e il Consorzio Nazionale delle Cooperative di Solidarietà Sociale Gino Mattarelli (Consorzio CGM), un network nazionale di consorzi di cooperative sociali e il Consorzio CO&SO hanno avviato attraverso incontri ricorrenti un'attività di progettazione di concerto con il Centro di Giustizia Minorile e il Comune di Firenze, volto alla realizzazione di un Servizio di Mediazione Penale Minorile di ambito regionale. Questo processo di co-progettazione è stato caratterizzato da una serie di tappe intermedie:

1. Il Consorzio CGM ha in un primo tempo, nel dicembre 2001, inoltrato alla Regione Toscana, al Comune di Firenze, al Tribunale per i Minorenni, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e al Centro di Giustizia Minorile un progetto di fattibilità (le cui linee generali erano state preventivamente concordate con i soggetti istituzionali sopra menzionati) sulla realizzazione di un servizio di mediazione penale in ambito minorile, caratterizzato da un forte radicamento territoriale, soprattutto attraverso il coinvolgimento del consorzio CO&SO;
2. A seguito di ciò, sempre nell'ambito dell'intensa e complessa attività di elaborazione e co-progettazione tra i soggetti del privato sociale sopra menzionati, la Regione Toscana, il Comune di Firenze e il Centro di Giustizia Minorile, il Consorzio CO&SO ha presentato nel novembre del 2002 una nuova stesura del Progetto di Mediazione Penale Minorile con il coinvolgimento di un'Associazione facente capo all'Università di Firenze (Altrodiritto) specializzata sulle tematiche del carcere, della marginalità e della devianza. In questa nuova versione il Progetto, così come preventivamente concordato, individuava nel Comune di Firenze, Assessorato alle Politiche Sociali U.O. Minori il Capofila del Progetto e nella costituenda ATI composta da CO&SO (capofila dell'ATI), Consorzio CGM (Consorzio Gino Mattarelli) e Associazione Altrodiritto, i soggetti attuatori del Progetto stesso;
3. Successivamente, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.100 del 13 maggio 2003 è stato poi approvato l'Accordo di Programma per la Progettazione di Toscana Sociale comprendente tra gli altri il Progetto di Mediazione Penale Minorile di cui al punto precedente, di cui risulta essere pubblico titolare ed attuatore il Comune di Firenze e che prevede tra l'altro che il Centro di Mediazione Penale Minorile sarà di ambito regionale per i possibili casi da prendere in carico, con sede nel Comune di Firenze;
4. Con Delibera del Consiglio Regionale n.238 del 23 dicembre 2003 è stato poi approvato il Piano d'Azione dei Diritti dei Minori che prevede, al capitolo 9 (pag.26), nell'ambito dei finanziamenti del PIR, una quota di finanziamento pari a € 40.000,00 destinata all'attività di Mediazione Penale Minorile;
5. A seguito dunque della disponibilità di nuovi finanziamenti si è così resa necessaria una rimodulazione del Progetto Regionale di Mediazione Penale Minorile, da articolare su due annualità anziché una;
6. Di tale rimodulazione ha poi preso atto la Giunta della Società della Salute, con Deliberazione n.4/az del 20 ottobre 2004, ritenendo tuttavia la stessa di natura non sostanziale rispetto ai contenuti dell'Accordo di Programma di Toscana Sociale di cui al punto 3) – Allegato A;
7. Al fine di individuare sin da subito procedure condivise per l'attuazione di un così vasto progetto regionale, è stata predisposta una Metodologia (Allegato B) che individua le procedure di funzionamento del Servizio di Mediazione Penale, nonché un Protocollo Operativo per l'istituzione sperimentale dell'Ufficio di Mediazione Penale Minorile nella Regione Toscana sottoscritto dal Comune di Firenze, Regione Toscana, Centro di Giustizia Minorile per la Regione Toscana,

Tribunale per i Minorenni di Firenze e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze (e trasmesso per conoscenza all'ATI _____) che si propone l'obiettivo di organizzare un ufficio di Mediazione Penale, rientrando questo obiettivo tra le finalità che intende realizzare anche il Ministero della Giustizia; (Allegato E)

VISTO PERTANTO CHE:

- il Consorzio CGM ha maturato una vasta esperienza nell'ambito della Mediazione Penale Minorile attraverso significative collaborazioni quali quella con l'associazione "DIKE" e con l'"Istituto Don Calabria" nei servizi di Mediazione che sono stati attivati o che sono in via di attivazione nelle province di Brescia e Bergamo, nella Regione Veneto e nel Comune di Palermo;
- che esso opera a livello del territorio toscano, come già previsto in sede di co-progettazione, attraverso il coinvolgimento del Consorzio CO&SO e dell'Associazione "Altrodiritto";
- la complessa ed articolata serie di incontri tra i sopramenzionati soggetti del privato sociale (CO&SO e Consorzio CGM e Associazione Altrodiritto), il Comune di Firenze-Direzione Sicurezza Sociale, la Regione Toscana e il Centro di Giustizia Minorile, ha dato luogo ad un'intensa e costante attività di co-progettazione attraverso rielaborazioni della versione originaria del progetto di valenza regionale, anche a seguito di nuovi finanziamenti che si sono resi disponibili;

Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto della Società della Salute

DELIBERA

- di approvare il Progetto per la Realizzazione di un Ufficio di Mediazione Penale Minorile consistente in 3 sotto-progetti esecutivi (1. Progetto su Sensibilizzazione; 2. Progetto su Formazione; 3. Progetto su Mediazione) dell'ATI _____ Allegato C
- di approvare lo Schema di Convenzione per la realizzazione del Servizio Regionale di Mediazione Penale Minorile;
- di dare atto che la stipula della Convenzione di cui al presente atto avverrà a cura dell'U.O.C. Convenzioni della Segreteria Generale e Affari Istituzionali;
- di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione del Protocollo Operativo di cui al precedente punto n.7 indicato in narrativa, (il cui originale è conservato agli atti del Comune di Firenze- Direzione Sicurezza Sociale);
Allegato E
- di prendere atto della Metodologia che individua le procedure di funzionamento del Servizio di Mediazione Penale;
Allegato B
- di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali i conseguenti atti gestionali e la relativa assunzione di spesa;
- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento;
- di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E PER LA GESTIONE
DELL'UFFICIO DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede di
Via _____

TRA

il Comune di Firenze, Codice Fiscale 01307110484, con sede in Firenze, Piazza della Signoria
n.1, rappresentato dalla Dott.ssa Anna Bini, in qualità di Dirigente della Direzione 18 - Sicurezza
Sociale, secondo quanto previsto dall'art.58 dello Statuto e dall'art.22 del Regolamento Generale
per l'attività contrattuale del Comune di Firenze

E

_____ di seguito denominata _____ con sede in
_____, Via _____, nella persona del suo legale
rappresentante Signor _____;

PREMESSO

- a) che _____ è in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi del
rapporto convenzionale con il Comune;
- b) che il Comune di Firenze ha approvato con delibera della Giunta della Società della Salute n°
4/z del 20/10/2004 il Progetto di Mediazione Penale Minorile e il Protocollo Operativo per
l'Istituzione Sperimentale dell'Ufficio di Mediazione Penale Minorile nella Regione Toscana
stipulato con la Regione Toscana, il Centro di Giustizia Minorile per la Regione Toscana, il
Tribunale per i Minorenni di Firenze e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Firenze;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra il Comune di Firenze Direzione
Sicurezza Sociale e _____, per la realizzazione del Servizio Regionale di
Mediazione Penale Minorile

Art. 2

_____ si impegna a realizzare tutte le attività inerenti la mediazione penale minorile, così come specificato nel Progetto Mediazione Penale Minorile nella Regione Toscana (d'ora in poi "Progetto PMPMRT" – Allegato A), nella Metodologia (Allegato B) e nel Progetto per la realizzazione di un Ufficio di Mediazione Penale Minorile (d'ora in poi "Progetto MPM" – Allegato C) che costituiscono parte integrante della presente convenzione e devono essere debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina.

Il Progetto MPM si concretizza, così come specificato nell'allegato c, in tre macro-attività:

- Sensibilizzazione;
- Formazione;
- Mediazione.

Art.3

L'attività del Servizio di Mediazione Penale Minorile della presente convenzione è rivolta ai minori autori di reati ed alle vittime dei reati, che siano residenti o domiciliati all'interno della Regione Toscana e per fattispecie di reato segnalate dalle Autorità Giudiziarie Minorili competenti territorialmente sulla Regione Toscana.

Art. 4

_____, al fine di garantire le attività evidenziate all'art. 2, impiegherà personale inquadrato almeno al 6° livello del CCNL delle Cooperative Sociali, se assunto tra il personale dipendente da Cooperativa. Tale personale deve essere in possesso di qualificata esperienza maturata nel settore degli interventi professionali sociali sui minori con disagio sociale e, nello specifico il personale esterno che effettua la formazione e inizialmente l'attività di mediazione deve essere composto da esperti nei vari settori di competenza con pregressa pluriennale esperienza lavorativa.

Il personale di _____ operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze e risponde del proprio operato esclusivamente al responsabile del_____.

Art. 5

Per l'espletamento del servizio e delle attività previste dalla presente convenzione e dagli allegati progetti il Comune di Firenze - Direzione Sicurezza Sociale corrisponde all' _____, dietro presentazione di regolari fatture, per l'intero periodo biennale di durata della convenzione, la somma complessiva di **€ 85.0000,00** (I.V.A. compresa), suddivisa fra le attività Sensibilizzazione, Formazione e Mediazione così come indicato nel quadro economico approvato con Delibera della Giunta della Società della Salute n. 4/az del 20 ottobre 2004. (allegato A)

- a) L'erogazione del compenso stabilito per l'attività di Sensibilizzazione avverrà dietro in tre rate: la prima pari al 40% all'inizio delle attività; la seconda pari al 40% al 31/12/2005, dietro presentazione di una relazione sintetica sull'attività di sensibilizzazione svolta a quella data; la terza pari al 20% rimanente, a consuntivo al termine delle attività e dietro presentazione di relazione conclusiva;

b) L'erogazione del compenso stabilito per l'attività di Formazione avverrà in due rate: la prima, pari al 40% il 1° giugno 2005; la seconda, pari al rimanente 60% al termine delle ore previste per la formazione e previa relazione contenente l'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle attività formative;

c) L'erogazione del compenso stabilito per l'attività di Mediazione avverrà dietro presentazione di fattura bimestrale e di relazione sull'attività svolta contenente il numero delle mediazioni effettuate, il numero delle ore per ciascuna mediazione e i relativi costi;

Art. 6

_____ ha individuato come sede per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione i locali dell'Officina Multimediale in Largo Liverani n° 6/7 Firenze
Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni _____ si impegna a fornire gli arredi necessari per garantire un setting adeguato all'attività di mediazione penale, le attrezzature per la produzione e la conservazione dei documenti ed il materiale di consumo necessario per l'erogazione delle prestazioni previste dal progetto, garantendone la sicurezza, la qualità e l'efficacia.

_____ garantisce che le strutture, le attrezzature e i beni sono conformi alle esigenze di servizio ed in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti (Dlgs 626/94 e successive modifiche).

_____ risponde in proprio per eventuali incidenti o danni causati a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati o dannosi messi a disposizione della medesima

Art. 7

La presente convenzione ha durata di due anni a partire dal giorno __ maggio 2005 al giorno __ Maggio 2007. L'atto convenzionale può essere rinnovato anno per anno e fino ad un massimo di ulteriori tre con apposito atto dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 157/95, qualora permangano sia le condizioni che hanno indotto l'A.C. ad attivare il Servizio oggetto della presente convenzione sia che _____ abbia adempiuto in modo soddisfacente ai propri obblighi convenzionali.

Esclusivamente in sede di tale eventuale rinnovo della convenzione potrà essere effettuato un aggiornamento dei prezzi dietro richiesta del _____ e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente.

In sede di rinnovo è altresì fatta salva la necessità di introdurre modifiche o variazioni dei servizi derivanti da sopravvenute esigenze o dalla opportunità di introdurre modalità innovative.

Art. 8

_____ si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, e più precisamente ai destinatari delle prestazioni, all'organizzazione e al suo sviluppo. Il sistema informativo del Servizio Regionale di Mediazione Penale Minorile, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione, riguardante:

- il Servizio Regionale di Mediazione Penale Minorile, i suoi aggiornamenti periodici, ogni altro documento prodotto;
- i dati quantitativi (incontri di mediazione effettuati, esito delle mediazioni, provenienza, nazionalità ed età dei destinatari del servizio) che saranno rilevati ed elaborati insieme al Gruppo Regionale di Vigilanza (GRV).

- la cartella, comprendente la segnalazione da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile, la relazione redatta da mediatori e tutta la documentazione prodotta dall'inizio alla fine dell'attività di mediazione penale.

Art. 9

_____ è tenuto a garantire a favore degli utenti destinatari delle prestazioni di cui al presente atto convenzionale apposita copertura assicurativa.

Nello specifico dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile dei minori verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nei locali di cui al precedente art. 6, _____ è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni eventualmente procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente

ART. 10

_____ dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003.

_____ si obbliga ad accettare la propria nomina da parte del Comune di Firenze come Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione, secondo il modello allegato al presente atto (allegato d). Contestualmente alla stipulazione del presente atto _____ comunica il nominativo del soggetto da nominare Responsabile per il trattamento, per conto del Comune di Firenze

_____ è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.

Art. 11

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio referente del Progetto, A.S. Marzia Mannelli il corretto svolgimento delle attività, compreso il corretto adempimento degli obblighi assicurativi di cui all'art.9 richiedendo la documentazione comprovante i suddetti adempimenti.

_____ individua nella persona di _____ il referente del Progetto di cui alla presente Convenzione.

L'andamento del servizio è soggetto inoltre alla verifica e vigilanza del GRV che monitorerà e valuterà l'andamento gestionale riservandosi di comunicare per iscritto al _____, entro 15 giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha la facoltà di recedere dalla Convenzione, previa diffida, senza oneri a proprio carico se non quello di attivare le procedure di rimborso riferite alle spese sostenute dall' _____ stessa fino al ricevimento della diffida.

_____ non può cedere o subappaltare il servizio assunto.

Presso gli uffici della Direzione Sicurezza Sociale di V.le De Amicis 21 – Firenze - è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

Art. 12

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è di competenza del Tribunale di Firenze.

Art. 13

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico del richiedente.
Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.

Per Il Comune

Per la Cooperativa

ALLEGATI:

Allegato A: "Progetto Mediazione Penale Minorile nella Regione Toscana";

Allegato B: "Metodologia";

allegato C: "Progetto per la realizzazione di un ufficio di Mediazione Penale Minorile";

allegato D: Atto di nomina ex art.29 Dlgs196/2003 – Privacy

Allegato E: Protocollo Operativo per l'istituzione sperimentale dell'Ufficio di Mediazione Penale Minorile nella Regione Toscana sottoscritto dal Comune di Firenze, Regione Toscana, Centro di Giustizia Minorile per la Regione Toscana, Tribunale per i Minorenni di Firenze e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.